



ODV PROVENZA

Località Provvidenti - Molise

Iscritta nel registro regionale e della protezione civile

Indirizzo via Roma n° 11, 86040 Provvidenti (CB), cell. 3774789574, email provenza88@gmail.com

Art. 1

Denominazione

E' costituita l'Associazione di volontariato e Protezione Civile denominata OdV PROVENZA, con sede in PROVVIDENTI (CB), alla via ROMA, N° 11, senza personalità giuridica e avente durata illimitata.

Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione aggiungerà - alla denominazione OdV PROVENZA - anche la locuzione/acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e tale trasferimento avverrà dopo deliberazione dell'Assemblea.

Art. 2

Statuto

L'Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'organizzazione e l'attività dell'associazione possono essere disciplinati, in armonia col presente statuto, da un Regolamento interno emanato dal Consiglio Direttivo ed ovviamente approvato in Assemblea. Il presente statuto è modificabile con delibera dell'Assemblea straordinaria, con i quorum relativi, come da art. 10.

ART. 3

Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5

Scopi speciali, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone giuridiche aderenti agli enti associati), attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 32 CTS.

L'Associazione OdV Provenza esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;



- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (1);
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

L'Associazione intende realizzare le attività di interesse generale di cui sopra attraverso:

- interventi di protezione civile, pattugliamenti, controlli boschivi e antincendio boschivo, quale salvaguardia e miglioramento dell'ambiente,
- manifestazioni di interesse sociale rivolti alla cittadinanza per la diffusione della cultura del volontariato,
- assistenza anziani e persone in difficoltà nel proprio Comune e nei territori in cui è richiesto il nostro intervento,
- corsi vari di aggiornamento del personale per adeguamento alle normative di Protezione Civile.

L'associazione, inoltre, nella sua attività interna ed esterna si ispira ai principi di democraticità, trasparenza, partecipazione, e mantiene piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione. L'attività svolta dagli associati in favore e per conto dell'Associazione, nonché l'esercizio delle cariche associative, sono a titolo gratuito. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere attività accessorie e strumentali integrative a quelle statutarie.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

All'Associazione possono aderire tutti coloro che condividono gli scopi sociali e che si impegnano a prestare la loro attività volontaria per favorire la realizzazione dei detti scopi, nei limiti delle proprie possibilità. Le domande di ammissione, che devono contenere la dichiarazione di condivisione delle finalità dell'Associazione e che devono essere rivolte al Consiglio Direttivo, sono esaminate ed accolte dagli organi competenti, secondo le modalità contemplate dal seguente statuto.

La qualifica di socio si perde per:

- 1) dimissioni volontarie;
- 2) decesso;
- 3) esclusione deliberata dagli organi competenti a causa di comportamenti in palese contrasto con gli scopi sociali e con le regole dell'Associazione, oltre che per morosità. Contro il provvedimento di esclusione si può ricorrere all'Assemblea, ed in caso di mancato accoglimento del ricorso, alla magistratura competente.

Art. 7

Diritti ed obblighi dei soci e sanzioni disciplinari

I diritti degli associati sono i seguenti:

- partecipare all'Assemblea;
- eleggere i componenti degli organi associativi, se maggiorenni;
- essere eletti alle cariche sociali, se maggiorenni;
- concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;



- essere informati ed accedere ai documenti ed atti dell'associazione;
- usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- dare le dimissioni in qualunque momento.

Gli obblighi degli associati sono i seguenti:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali
- versare la quota associativa, se presente;
- attenersi al regolamento interno;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività presentata in modo personal, spontanea, gratuita, non retribuita neppure direttamente dal terzo beneficiario, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con le finalità e le regole dell'associazione.

Il mancato rispetto del presente statuto comporta a carico dei volontari le seguenti sanzioni:

- richiamo verbale o scritto da parte del coordinatore in caso di "condotta non corretta";
- sospensione adottata per proposta del coordinatore per i seguenti motivi:
 - a) gravi infrazioni allo statuto;
 - b) comportamento irresponsabile durante esercitazioni, attività e servizi di protezione civile;
 - c) sottoposizione a procedimenti penali per i reati che incidono sull'affidabilità del volontario in rapporto alle prestazioni richieste.
- espulsione adottata su proposta del coordinatore nel caso in cui il socio si sia reso responsabile di:
 - a) fatti o atti che diano luogo a procedimenti penali con sentenza di condanna passata in giudicato e senza riabilitazione per i reati dei tipi sopra indicati;
 - b) comportamento ripetutamente pericoloso o irresponsabile per se e per gli altri soci;
 - c) non rispetti più i requisiti iniziali di cui all'articolo 6.

Art. 8

Contributo associativo

Il contributo associativo non è trasmissibile ad alcun titolo ed è rivalutabile annualmente. I soci che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9

Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo (C.D.)
- Il Presidente
- L'Organo di Controllo
- Il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 10

Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione. E' presieduta dal Presidente del C.D. o, in sua assenza, da un socio nominato dalla stessa Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del C.D. almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta,



contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora delle riunioni, in prima convocazione sia in seconda convocazione, e l'elenco delle materie trattate. La comunicazione deve avvenire 10 (dieci) giorni prima della riunione a mezzo postale, e-mail, app social o SMS.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni qualvolta lo richieda almeno 1/10 degli associati, con giusta motivazione e firmata da due componenti del C.D.. In tal caso, l'avviso di convocazione, deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve riunirsi entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

All'Assemblea ordinaria dei soci compete:

- l'approvazione degli indirizzi generali e del programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- l'elezione dei componenti del C.D.;
- l'elezione del Presidente;
- l'approvazione del regolamento interno;
- la determinazione della quota associativa o di altri eventuali contributi a carico dei soci;
- ogni determinazione circa la destinazione degli eventuali disavanzi di gestione;
- la revoca motivata del Presidente e/o degli altri componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio della stessa;
- sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto. E' ammesso il rilascio di delega scritta ad altro associato. Ciascun associato non può avere più di una delega. Tutti gli associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote annuali hanno diritto ad intervenire e votare. Non è ammessa altra espressione di voto.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo (C.D.)

Il C.D. è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti per la durata di 5 (cinque) anni. I componenti del C.D. possono essere rieletti illimitatamente. Essi decadono qualora risultano assenti ingiustificati alle riunioni per tre volte consecutive. Alle riunioni possono essere invitati esperti con possibilità di parola ma non di voto. In caso di cessazione o dimissioni di uno dei suoi componenti, il C.D. provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti e, in caso non sia possibile questa modalità poiché non presente tale figura, alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del membro mancante. Il C.D. nella sua prima riunione, nomina il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente quando quest'ultimo sia impedito alla presenza. Il Segretario verbalizza le riunioni del C.D. e dell'Assemblea, coadiuva il Presidente e il C.D. nello svolgimento del loro mandato e cura la tenuta del libro degli associati. Inoltre è responsabile della custodia e conservazione dei verbali e dei libri sociali e dei verbali degli organi previsti dal presente statuto. Il Tesoriere è responsabile della custodia e conservazione dei bilanci



e della documentazione contabile dell'Associazione, e gestisce la cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie. Il C.D. si riunisce su convocazione del Presidente o quando lo richiede almeno un terzo dei suoi componenti, per deliberare sugli atti della vita associativa. Ai fini della validità della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri del C.D.

Il C.D. delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il C.D. realizza gli obiettivi programmatici individuato dall'Assemblea. Al C.D. compete ogni determinazione in ordine sull'organizzazione dell'Associazione, ossia, la costituzione di commissioni, lo svolgimento (su delega) dei componenti del Presidente, collaborazioni, consulenze, redazione di bilanci, l'ammissione la sospensione e l'esclusione dei soci. In generale, al C.D. sono riconosciuti i più ampi poteri per quanto concerne la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Art. 12

Il Presidente e il Vice-Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione. E' eletto dall'Assemblea dei soci per maggioranza dei voti. Il Presidente dura 3 (tre) anni ed è rieleggibile illimitatamente. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e nei confronti di terzi ed in giudizio. Al Presidente compete l'amministrazione dell'Associazione, sulla base degli indirizzi deliberati dall'Assemblea e dal C.D., a cui riferisce sull'attività svolta. E' autorizzato ad eseguire incassi, accettazioni di donazioni di ogni natura e di qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici o Privati, ed ha facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. La sua nomina è demandata al C.D.

Art. 13

Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14

Il Collegio dei Revisori dei Conti (C.R.C.)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15

Il patrimonio e le risorse economiche



Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16

I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono alla stessa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 17

Erogazioni, donazioni, lasciti

Sulla utilizzazione delle erogazioni liberali, delle donazioni, dei lasciti testamentari e dei legati, l'Assemblea dei soci delibera le decisioni, in armonia con le finalità dell'Associazione.

Art. 18

Bilancio

L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo bilancio di esercizio, comprendente il rendiconto economico/finanziario, dovrà essere redatto entro 120 giorni dalla chiusura (30 aprile), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 CTS (e, se previste, dovrà documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore).

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, e a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 19

Bilancio sociale

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente.

In tali casi l'Associazione dovrà ottemperare agli oneri di pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni e dei documenti previsti dall'art. 14 CTS.



Art. 20

Libri sociali

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta al Consiglio Direttivo.

Art. 21

Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 22

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'art. 17 CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 23

Personale retribuito

L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

Art. 24

Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

Art. 25

Responsabilità patrimoniale



L'Associazione risponde con i propri beni ai danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati, salvo disposizioni di Legge e del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute e di responsabilità patrimoniale degli associati.

Art. 26

Equipaggiamento

I volontari hanno in consegna (se disponibile) l'uniforme e l'equipaggiamento da indossare per ogni attività e servizio, e ne sono responsabili. Nel momento in cui cessa l'attività, il volontario è tenuto a restituire tempestivamente l'uniforme e l'equipaggiamento all'Associazione. I volontari saranno dotati di tessere di riconoscimento che certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e le qualifica. Un membro dell'Associazione avrà cura di tenere aggiornato l'inventario dei mezzi dati in uso ai volontari.

Art. 27

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente (Assemblea straordinaria), o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

Art. 28

Disposizioni transitorie

Fino alla naturale scadenza di mandato, è mantenuta la composizione attuale del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi sociali in essere al momento dell'approvazione del presente statuto, fatti salvi gli adeguamenti inderogabili di cui alla disciplina vigente.

Art. 29

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.